

Sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”

Con il decreto-legge in argomento sono state deliberate le nuove disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19 vigenti dal 7 al 15 gennaio 2021, data in cui cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.

*Questi i punti principali:*

### **Dal 7 al 15 gennaio 2021 stop spostamenti tra Regioni**

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

### **Weekend 9-10 gennaio in zona arancione con deroga "piccoli Comuni" confermata**

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

### **Zona rossa, prevista "visita a casa" nel proprio Comune**

Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

***Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.***

### **Nuovi criteri per le fasce di rischio**

Il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".

### **Scuole superiori in classe dall'11 gennaio**

Il testo interviene, inoltre, sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

### **Specifiche procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino**

Il decreto-legge prevede, infine, per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Per ulteriori informazioni di prega di consultare il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ( [GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021](#) )

Fonte: [governo.it](#) - [salute.gov.it](#)